



12 dicembre 2014. Ore 14.30 – 18.30
Alma Mater Studiorum
Scuola di Economia, Management e Statistica
Piazza Scaravilli n. 2 - Bologna

«Il ruolo dell'amministratore giudiziario: poteri e compiti»

Intervento di Stefano d'Orsi
Dottore Commercialista in Bologna
- www.studiostefanodorsi.it -

Outline

1. Le finalità dell'amministrazione giudiziaria
2. La nomina
3. La durata
4. I poteri
5. Le gravi irregolarità
6. L'azione di responsabilità
7. Il compenso
8. Conclusioni

1. Le finalità dell'amministrazione giudiziaria

L'amministrazione giudiziaria è finalizzata a realizzare il riassetto amministrativo, economico e contabile della società, dunque la ripresa della normale e corretta gestione sociale (salvaguardia interessi ed integrità patrimoniali della società) e - solo in via indiretta - tutela l'interesse dei soci e dei creditori sociali.

(TRIBUNALE NOVARA, 21 maggio 2012 – Pres. Quatraro – Est. Pascale)



Amministratore giudiziario non provvede solo alla eliminazione delle irregolarità (o dei loro effetti) accertate, ma **ASSICURA LA CONTINUAZIONE DELL'IMPRESA**

1. Le finalità dell'amministrazione giudiziaria

Procedimento ex art. 2409 c.c.
STRUMENTO



TUTELA
MINORANZE

TUTELA
STAKEHOLDER



2. La nomina

Il Tribunale, in presenza di gravi violazioni nella gestione ovvero se gli accertamenti e le attività compiute disposte ai sensi del 3° comma dell'art. 2409 c.c. risultano insufficienti alla loro eliminazione, con **decreto motivato**, può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un **amministratore giudiziario**, determinandone:



POTERI

&



DURATA

2. La nomina

Tribunale



Amministratore
Giudiziario



Ufficio
dell'Amministrazione
Giudiziaria

2. La nomina

Al di là del tenore letterale della norma che fa riferimento ad un «**amministratore giudiziario**» il Tribunale ben può disporre la nomina di un

ORGANO COLLEGIALE

che provvederà al proprio interno alla nomina del legale rappresentante.

(CORTE D'APPELLO di TRIESTE, 28 marzo 2006)

(TRIBUNALE di TRIESTE, 3 marzo 2006 – Pres. e Rel. Sansone)

2. La nomina: adempimenti iniziali

- * Accettazione della carica
- * No giuramento (in quanto organo dell'ufficio, ausiliario del giudice e pubblico ufficiale)
- * Redazione dell'inventario (al pari di quanto previsto per i liquidatori dall'art. 2277 c.c. «*redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L'inventario deve essere sottoscritto dall'AG e dagli amministratori revocati*»)
- * Presa in consegna dei beni e dei documenti sociali

3. La durata

Il disposto dell'art. 2409 c.c., nonché le disposizioni di attuazione del codice civile
NON PREVEDONO UNA DURATA PRESTABILITA
dell'amministrazione giudiziaria

3. La durata

Parte della dottrina ritiene che l'AG possa rimanere in carica anche più di tre esercizi (termine previsto dall'art. 2383, comma 2, c.c.) e che la sua durata possa essere prorogata, in caso di mancato esaurimento finalità.

*(TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sulla gestione*, in Trattato, Colombo – Portale, Torino, 1988, 264 e ss.)*

Altri ritengono che, scaduto il termine, l'AG cessa di diritto dalle sue funzioni, ma tale cessazione ha effetto solo dal momento di ricostituzione dell'organo amministrativo.

*(TRIBUNALE di Bologna 11 aprile 1995 in *Le Società* 1995, p. 1341 e ss.)*

Altri ancora precisano che la procedura ex art. 2409 c.c. non si esaurisca con lo scadere del termine di durata, ma è necessario che venga raggiunto l'obiettivo di sanare le irregolarità.

*(VITRO', *Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali*, Milano, 1992, p. 183)*

In giurisprudenza, i termini più frequentemente assegnati sono nell'ordine di 3-8 mesi.

(TRIBUNALE di TRIESTE, 3 marzo 2006 – Pres. e Rel. Sansone)

4. I poteri

Art. 92. Disp. Att. c.c.

Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario **non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del tribunale.**

Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore **sta in giudizio nelle controversie**, anche pendenti, relative alla gestione della società.

All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. **Le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione del tribunale.**

Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.

Art. 93. Disp. Att. c.c.

L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue **funzioni, pubblico ufficiale.**

Art. 94. Disp. Att. c.c.

L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con **la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio** e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina.

L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.

Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

4. I poteri

Art. 106.

Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al **commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice**, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.

(1) L'articolo che recitava: "*Le norme degli articoli 92, 93 e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'articolo 2543, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.*" è stato così sostituito dall'art. 9, [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.](#)

4. I poteri

Art.2409 Denunzia al tribunale.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

4. I poteri

Art.2393 Azione sociale di responsabilità

.....*omissis*.....

[5] La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'[articolo 2393-bis](#).

5. Le gravi irregolarità: requisiti generali della norma

Le gravi irregolarità nella gestione, rilevanti ai fini dell'art. 2409 c.c.



- * devono essere attuali al momento in cui si richiede l'intervento del Tribunale, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti quando esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti.



- * idonee a cagionare danno alla società o a una o più società controllate (non necessariamente danno attuale).

5. Le gravi irregolarità: requisiti generali in giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha statuito che «*grave irregolarità è l'adempimento inesatto o inadeguato degli obblighi degli amministratori se provoca grave turbamento nell'attività sociale*»

(CORTE DI CASSAZIONE 19 maggio 1972 n. 1530)

Non esiste sinallagma tra **grave irregolarità** e **infedeltà** della situazione economica complessiva della società.

Violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico previsti da norme civili, penali e amministrative, ma anche violazioni di generici obblighi di gestione diligente, nell'interesse sociale e non in modo eterodiretta (in conflitto).

Il comportamento denunciato deve essere valutato nell'ambito dell'intera attività della società posto la finalità dell'AG è la salvaguardia degli interessi e del patrimonio sociale (non rileva illegittimità singolo atto).

5. Le gravi irregolarità: casistica in giurisprudenza

- * Conflitto d'interessi amministratore tale da comportare invalidità o irregolarità delibere o atti dalle quali siano derivate (o derivabili) perdite patrimoniali;
- * Redazione di bilanci falsi ed irregolare tenuta della contabilità;
- * Annotazioni in contabilità di dati relativi ad operazioni immobiliari non rispondenti al reale contenuto economico- finanziario dell'affare;
- * Cancellature sospette ed abrasioni del libro giornale, nonché ritardi nelle annotazioni e vidimazioni annuali;
- * Deposito verbale assembleare approvazione bilancio che, contrariamente al vero, risulta votato all'unanimità;
- * Esistenza di legami personali fra soci ed amministratori di due società operative nel medesimo settore commerciale

5. Le gravi irregolarità: casistica in giurisprudenza

- * Stipula di un contratto di locazione immobiliare da parte di un amministratore in favore di una società di capitali gestita dallo stesso amministratore (verificare vantaggi compensativi in ambito di gruppo);
- * Conferimento ad amministratore unico di incarichi professionali in conflitto di interessi con la società;
- * Massicce vendite a prezzi apparentemente incongrui;
- * Emissione di titoli sociali duplicato di quelli posti sotto sequestro dalla magistratura;
- * Violazione di obblighi informativi relativi ad operazioni sociali rilevanti in corso;
- * Gravi irregolarità nella convocazione dell'assemblea con avviso apocrifo;
- * Assunzione di deliberazioni con maggioranze inferiori a quelle previste dallo statuto o false attestazioni della presenza in assemblea della totalità del capitale sociale.

5. Le gravi irregolarità: dottrina e tecnica contabile

DOCUMENTO N. 240

«La responsabilità del revisore nel considerare le frodi nel corso della revisione contabile del bilancio»

COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI -
ottobre 2006

Occorre distinguere tra **errori in bilancio** derivanti da frodi ovvero da comportamenti e/o eventi non intenzionali.

Errori non intenzionali:

- ❖ Errore «tecnico» nel processo di raccolta o di elaborazione dei dati utilizzati per la redazione del bilancio;
- ❖ Errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei fatti;
- ❖ Errore nell'applicazione dei principi contabili inerenti i fatti aziendali.

5. Le gravi irregolarità: dottrina e tecnica contabile

Errori dovuti a frodi (intenzionali):

- * Manipolazione, falsificazione di scritture contabili o della documentazione di supporto al bilancio;
- * Rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni ovvero di informazioni significative;
- * Applicazioni intenzionalmente errate di principi contabili per la rappresentazione dei fatti di gestione;
- * Registrazione di scritture contabili fittizie, in particolare in prossimità di fine anno, al fine di alterare il risultato d'esercizio o di altri fini;
- * Indebita modifica delle assunzioni o valutazioni utilizzate per le stime di bilancio;
- * Omessa, anticipata, ritardata rilevazione in bilancio di fatti e operazioni;
- * Realizzazione di operazioni complesse strutturate al fine di fornire una rappresentazione distorta della posizione e delle performance dell'impresa.

6. L'azione di responsabilità

AZIONE RESPONSABILITA' CURATORE



PROGNOSI POSTUMA
SU IRREGOLARITA' NON ATTUALI CHE HANNO ESAURITO
I PROPRI EFFETTI


AZIONE RESPONSABILITA' AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



IN ITINERE
RIGUARDA SIA LE IRREGOLARITA' ATTUALI CHE QUELLE RIMOSSE,
ANCHE DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
CHE HANNO CAGIONATO DANNO


6. L'azione di responsabilità

AZIONE RESPONSABILITA' VIENE PROPOSTA DA
AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO



DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ovvero



DELIBERATA DALL'AG CON POTERI
DELL'ASSEMBLEA PREVA AUTORIZZAZIONE
DEL TRIBUNALE

7. Il compenso

Il **compenso** dell'AG viene liquidato dal Tribunale ed i soggetti **obbligati al pagamento** non possono essere diversi da quelli per conto dei quali l'amministrazione è svolta ed ai quali è dovuto il rendiconto, vale a dire la **stessa società**.

(Corte di Cassazione 19 marzo 2003 n. 4034)

(Corte di Cassazione 1 dicembre 1997 n. 12180)

(Corte di Cassazione 26 novembre 2008 n. 28232)

In mancanza di una previsione normativa, ai fini della liquidazione del compenso possono applicarsi, per interpretazione estensiva, le disposizioni della **tariffa professionale**.

(Tribunale di Milano 4 aprile 1996)

(Tribunale di Milano 5 giugno 1992)

Ora, prassi del Tribunale di Bologna: **D.M. 20 luglio 2012 n. 140**

(Art. 19 e riquadro 1 - Tabella C)

In caso di fallimento della società, andrebbe richiesta l'ammissione al passivo in via privilegiata

8. Conclusioni

